



**COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI**  
**PROVINCIA DI COSENZA**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**REGISTRO DI SETTORE**  
**N. 80 del 07/05/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 296 del 07/05/2024**

<b>OGGETTO:</b> AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO.
---

Il Responsabile del Procedimento



Il Responsabile del Settore  
Dott. BONIFACIO PLACIDO



## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

### PREMESSO:

- che questo Ente ha l'esigenza di individuare un professionista per eseguire le attività di Programmazione Triennale delle assunzioni, di predisposizione della sezione 3.3 del PIAO "*Piano triennale dei fabbisogni di personale*" – supporto e redazione degli atti da sottoporre all'approvazione della Cosfel;
- che è stata accertata la carenza nell'ambito dell'organico dell'Ente di soggetti in possesso della specifica professionalità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto si rende necessario affidare tale attività ad un soggetto esterno qualificato;

**ACCERTATO**, preliminarmente, che l'affidamento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione è ammissibile purché sussistano condizioni di straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare;

**RICHIAMATO** a tal fine l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 che testualmente recita:

*“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

*a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*

*b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*

*d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ...”;*

**INDIVIDUATO**, pertanto, quale soggetto idoneo ad assumere l'incarico, il Rag. Pasquale Diano – dipendente del Comune di Belvedere di Spinello (KR) – appartenente all'area delle elevate Qualificazioni – posizione economica D6 – Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Ente;

**EVIDENZIATO** che è stato espresso il preventivo assenso all'espletamento dell'incarico di che trattasi:

- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dal Comune di Belvedere di Spinello in data 01/02/2024 ed acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 821 stessa data;
- dal Rag. Pasquale Diano in parola;

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 55 della Legge 01/244/2007 che testualmente recita: "*Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione,*

solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

**EVIDENZIATO** che le attività organizzative e finanziarie attengono a funzioni istituzionali dell'ente e, pertanto, si rileva la sussistenza dei requisiti che legittimano il conferimento dell'incarico;

**RILEVATO:**

- che, molto utile ai fini della corretta individuazione della tipologia di incarichi, è la distinzione operata dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede di controllo – con delibera 15.02.2005, n. 6/CONTR/05. Secondo la Corte, infatti, *“gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'art. 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte (v. al riguardo anche l'art. 5, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 338, secondo cui gli incarichi di studio sono adempiuti con la consegna dei “risultati dello studio e le soluzioni ai problemi sottoposti [...] entro il termine stabilito dalla lettera d'incarico. I risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa”).. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti.”;*
- che l'incarico che si intende conferire non è classificabile fra quelli di studio, ricerca e consulenza, ma è relativo ad una prestazione di servizi, funzionalmente esternalizzabile a soggetti terzi, riconducibile ad *“obblighi di fare”* ex art. 2222 del codice civile, relativo al contratto d'opera da cui si evince che il lavoratore autonomo occasionale è un collaboratore che presta il proprio servizio senza alcun vincolo di subordinazione con il committente (datore di lavoro), il quale non ha neanche potere di coordinamento: il collaboratore quindi, ha il diritto di gestire in maniera del tutto autonoma il lavoro (orari, modalità di esecuzione del lavoro, etc.);

**RIBADITO** che l'affidamento dell'incarico in parola ha luogo in relazione alle seguenti motivazioni:

- necessità di dotare la struttura organizzativa del Comune di una figura professionale esterna che possa fornire un supporto specialistico nell'ambito dell'attività di Programmazione Triennale delle assunzioni, di predisposizione della sezione 3.3 del PIAO *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”* – supporto e redazione degli atti da sottoporre all'approvazione della Cosfel;
- supporto all'Ente attraverso la preparazione specifica in materia;

**RILEVATO** che, in ordine all'affidamento dell'incarico in parola, sussistono tutti i requisiti di legge in quanto:

- l'oggetto della prestazione corrisponde a competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione (attività tipica dell'Ufficio Amministrativo/Personale);
- la prestazione è di natura temporanea (si conclude con l'approvazione degli atti da parte della Cosfel) ed altamente qualificata in quanto è affidata ad un soggetto che ha acquisito una formazione in ambito pubblico che consente l'immediata fruibilità dell'incarico;
- la prestazione sarà svolta in *“smart working”*;
- oggetto dell'incarico è il supporto al Settore Amministrativo/Personale;
- compenso forfettario della collaborazione è quantificato in € 1.200,00;

**CONSIDERATO**, in ordine alla natura dell'instaurando rapporto, che:

- il prestatore d'opera s'impegna ad espletare la propria opera con il lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione;

- il prestatore instaura con il Comune di Terranova da Sibari un rapporto lavorativo di natura occasionale, non continuativo, non soggetto all'osservanza di un orario determinato, che non comporta l'inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'Ente in modo sistematico;
- trattandosi nella fattispecie di un incarico di supporto conferito a dipendente di altra P.A. lo stesso non rientra nella disciplina degli incarichi il cui regolamento è stato approvato da questo Comune con atto Giunta n. 19 del 17/02/2021 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** di inquadrare tale prestazione, stante il requisito della professionalità ma non quello dell'abitudine e della subordinazione, fra le tipologie di reddito di lavoro autonomo occasionale previste dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 (redditi diversi);

**DATO ATTO** in particolare che l'incarico di che trattasi non è sottoposto al divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. del 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge del 7 agosto 2012 n. 135;

**DATO ATTO** che, in relazione a quanto previsto al punto 3.12 "*Incarichi di collaborazione*" della determinazione dell'A.V.C.P. n. 4/2011, l'incarico che con il presente atto si assegna non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

**ACCERTATO** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009;

**DATO ATTO** che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa;

**DATO ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all'art. 107;

**VISTO** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi ;

## **DETERMINA**

**LA PREMESSA** viene assunta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DI AFFIDARE** l'incarico di supporto e collaborazione presso l'Area Amministrativa al Rag. Pasquale Diano istruttore-direttivo cat. D6 appartenente all'area delle Elevate Qualificazioni, dipendente a tempo indeterminato con rapporto di impiego presso il Comune di Belvedere di Spinello (KR);
2. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di Euro 1.200,00 a favore del Rag. Pasquale Diano, imputando la spesa sul Bilancio del corrente esercizio al cap.117;
3. **DI DARE ATTO** che:
  - all'incarico in parola si applicano le disposizioni previste all'art. 2222 e successivi del Codice Civile in materia di "*contratto d'opera*";
  - il compenso per la prestazione in argomento è fiscalmente riconducibile alla fattispecie prevista dall'art. 67, comma 1, lettera L) del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 quale "*lavoro autonomo non esercitato abitualmente*";
4. **DI DARE ATTO** altresì che il compenso spettante all'incaricato concorre alla determinazione del carico I.R.A.P. secondo il metodo retributivo nella misura dell'8,5% in conformità alle previsioni dell'art. 10-bis del D.Lgs. 446/1997;

5. **DI DARE ATTO**, altresì che il compenso di € 1.200,00 viene corrisposto, a favore del Rag. Pasquale Diano, anche in conseguenza dell'approvazione degli atti - precedentemente predisposti dallo stesso - da parte della COSFEL, giusta comunicazione pervenuta all'Ente in data 03/05/202 ed acquisita al protocollo generale al n.3121 del 07/05/2024;
6. **DI DARE ATTO** che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 37 c. 1 lett. b) e dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, mediante la pubblicazione dell'atto e dei dati richiesti sul sito Internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente;
7. **DI DARE ATTO**, infine, che sulla base della normativa vigente il presente provvedimento non è soggetto all'invio alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
8. **DI DEMANDARE** al Responsabile del servizio finanziario gli atti consequenziali al presente provvedimento;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Rag. Pasquale Diano per gli adempimenti di sua competenza;
10. **DI DARE** informativa al Comune di Belvedere di Spinello dell'affidamento del presente incarico;
11. **DARE ATTO** che sulla presente determinazione il sottoscritto dichiara l'assenza di conflitto di interessi (ex art. 6 bis della Legge 141/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012) ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, con l'opposizione della propria firma in calce al presente atto.

---

#### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 356 del 07/05/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore Dott. BONIFACIO PLACIDO in data 07/05/2024.

Dott. BONIFACIO PLACIDO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 356 del 07/05/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **PUGLIESE ANGELO ROSALDO il 07/05/2024**.

**PUGLIESE ANGELO ROSALDO**

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 407**

Il 07/05/2024 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 296 del 07/05/2024 con oggetto: **AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO**.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. BONIFACIO PLACIDO il 07/05/2024.